

Alunni per classe – superamento del limite massimo – ammissibilità – violazione della normativa sulla sicurezza – insussistenza.

Il limite massimo di 28 alunni per classe non può considerarsi tassativo ed inderogabile, e la formazione di una classe con 29 alunni non risulta configurare con nessuna puntuale norma del d.lgs. n. 626/1994.

N. 00402/2010 REG.DEC.

N. 10206/2004 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10206 del 2004, proposto da:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Ufficio Scolastico per la Campania - Napoli;

contro

XXX ;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione II n. 10985/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO AMMISSIONE ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/04 AL LICEO GINNASIO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito per le parti l'avv.to dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che l'appello è manifestamente infondato in quanto il limite massimo di 28 alunni per classe non può considerarsi tassativo ed inderogabile, come dimostra il fatto nell'anno scolastico 2002-2003 era già stata formata una classe, per l'indirizzo di cui si controverte, di 29 alunni, con la conseguenza che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'accoglimento della domanda dell'odierno resistente comporterebbe la formazione di una classe con la stessa consistenza di quella costituita nel corso dell'anno precedente.

Considerato che la formazione della classe con 29 alunni non risulta configgere con nessuna puntuale norma del d.lgs. n. 626/1994, che parte appellante di limita a richiamare in maniera generica, senza far emergere alcune puntuale preclusione.

Ritenuto che non costituiscono motivo ostativo nemmeno le istanze presentate per la stessa classe da altri alunni parimenti esclusi, in quanto queste istanze, una volta ritirate, perdono efficacia, a prescindere dalla ragione del ritiro e delle riserve informalmente manifestate in tale sede:

Considerato che la mancata costituzione dell'appellato esime questo Giudice dalla pronuncia sulle spese del giudizio di appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Sesta, respinge l'appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2010